



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Fatturazione elettronica PA: chiarimenti interpretativi

La circolare 1/DF del 31 marzo 2014



Perché una circolare interpretativa?

- La circolare fornisce le indicazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica e risponde ai numerosi quesiti posti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia dai fornitori di queste ultime
- Temi affrontati:
 - termine per il caricamento delle anagrafiche nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni
 - emissione della fattura elettronica
 - divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica
 - impossibilità di recapito della fattura elettronica
- Le soluzioni individuate sono il risultato di un leale e proficuo confronto con le principali associazioni di categoria dei fornitori della PA

Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori (art. 6, c. 5, del DM 55/2013)

- *Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici ... entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi ...*
- Si chiarisce che il termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) precede di tre mesi il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica
- Chiarimento valido in generale, non solo con riferimento alla decorrenza del 6 giugno 2014, ma anche a quelle successive

Emissione della fattura elettronica (art. 2, c. 4, del DM 55/2013)

- *La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica ... e ricevuta dalle amministrazioni ... solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna ... da parte del Sistema di interscambio*
- Si chiarisce che la previsione ha il senso di indicare cosa è possibile dimostrare con le ricevute del Sistema di interscambio
- La ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente
- La notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI, nonché l'emissione della fattura

Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica (art. 6, c. 6, del DM 55/2013)

- *A decorrere dalle date [di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica], le amministrazioni ... non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico*
- Si chiarisce che il divieto di procedere al pagamento è relativo alle sole fatture emesse in forma cartacea dopo il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica. Tali fatture non potranno essere accettate dalle amministrazioni.
- Le amministrazioni devono comunque procedere, ove ricorrano tutte le altre condizioni, al pagamento delle fatture cartacee emesse prima del termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica

Impossibilità di recapito della fattura elettronica

Codice Ufficio non deducibile dall'IPA

- L'amministrazione è presente in IPA ma non ci sono i codici degli uffici destinatari della fattura, ovvero non è possibile individuare in modo univoco il codice da utilizzare
- Istituzione di un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" cui è possibile inviare le fatture quando non è possibile individuare in modo univoco l'Ufficio destinatario della fattura.
- Si potrà fa ricorso all'ufficio centrale esclusivamente nel caso in cui non si abbia ricevuto la comunicazione dei codici ufficio e, pur avendo riscontrato la presenza dell'amministrazione in IPA, non si sia in grado di individuare in modo univoco l'Ufficio destinatario della fattura
- Al fine di evitare l'utilizzo improprio del Codice FE Centrale il SdI verifica, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura, l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica

Impossibilità di recapito della fattura elettronica

Amministrazione non censita in IPA

- L'amministrazione non è presente in IPA
- Previsione di un Codice Ufficio di default
- Si potrà fa ricorso all'ufficio centrale esclusivamente nel caso in cui non si abbia ricevuto la comunicazione dei codici ufficio e abbia riscontrato l'assenza dell'amministrazione in IPA
- Al fine di evitare l'utilizzo improprio del Codice Ufficio di default il SdI verifica, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura, l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione
- In caso di corretto utilizzo del Codice Ufficio di default, il SdI rilascia al fornitore una *"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito"*

Impossibilità di recapito della fattura elettronica

Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche

- Tutti i casi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma, per motivi tecnici, risulti impossibile l'inoltro all'amministrazione committente
- Rilascio dell' *Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito*
- Quando non è possibile l'inoltro al destinatario il SdI rilascia, entro 1-2 giorni, una notifica di mancata consegna.
- La struttura di supporto del SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell'amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l'invio della fattura
- Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente l'attestazione prevista

Riepilogo

Quesito	Chiarimento
Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori (art. 6, c. 5)	Precede di tre mesi il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica
Emissione della fattura elettronica (art. 2, c. 4)	La fattura può considerarsi emessa anche a fronte del rilascio dal parte del SdI della notifica di mancata consegna
Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica (art. 6, c. 6)	Le amministrazioni devono comunque procedere, ove ricorrano tutte le altre condizioni, al pagamento delle fatture cartacee emesse prima del termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica
Impossibilità di recapito della fattura elettronica	
– Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA	Istituzione di un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" cui è possibile inviare le fatture quando non è possibile individuare in modo univoco l'Ufficio destinatario della fattura
– Amministrazione non censita in IPA	Possibilità di impiego di un Codice Ufficio di default per il recapito delle fatture al SdI, con rilascio al fornitore di una <i>"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito"</i>
– Impossibilità di inoltro al destinatario (per cause tecniche)	Il SdI richiede all'amministrazione il ripristino del canale di trasmissione e, trascorsi inutilmente 10 giorni, rilascia al fornitore una <i>"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito"</i>